



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 11 DICEMBRE 2025

Riunione del 25 novembre 2025

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Giulia Mennuni – Componente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

CFA 05.25.26 – Reclamo ex art. 42 Reg. Giur. avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. N. 50 del 30 Ottobre 2025 - procedimento disciplinare n. 20.25.26 - proposto dal Sig. DE VITA Danilo n.q. di Presidente p.t. della S.S. USD MONTMARTRE

Con C.U. 50 del 30 ottobre 2025 il Tribunale Federale FIPAV, accertata la responsabilità disciplinare dell'incoltato, deliberava di sanzionare il sodalizio U.S.D.M. con la multa pari ad € 150,00 e il tesserato DE VITA Danilo, nella sua qualità di Presidente pro tempore della S.S.USD MONTMARTRE, con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Il procedimento traeva origine dall'esposto presentato dall'A.S.D. Libero Sport. con il quale il Sodalizio lamentava il mancato pagamento, da parte della S.S.USD MONTMARTRE, del premio di compensazione ex art. 61 R.A.T., per il tesseramento dell'atleta S.M., con esso vincolata.

La Procura Federale avviava dunque le indagini e, ritenuta provata la responsabilità del sodalizio e del Presidente pro tempore, procedeva al deferimento:

- Del sig. DE VITA Danilo, n.q. di Presidente della S.S.USD MONTMARTRE, per non aver provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dall' A.S.D. Libero Sport, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta S.M., con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 75 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;



- della S.S.USD MONTMARTRE, *in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Reg. Giur. FIPAV.*

Il Tribunale Federale, esaminate le argomentazioni delle parti coinvolte, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati e così irrogava le sanzioni disciplinari suddette.

Avverso il C.U. n. 50 del 30 ottobre 2025 proponeva reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello, il tesserato DE VITA Danilo., nella sua qualità di Presidente pro tempore della S.S.USD MONTMARTRE, il quale contestava la decisione impugnata “ *per violazione (da parte del sodalizio esponente) del principio di buona fede precontrattuale e dell’obbligo di informazione preventiva, per inversione dell’onere della prova, per vizi nell’accertamento dei fatti e per violazione dei principi di trasparenza e correttezza nelle comunicazioni sportive*”.

Più precisamente, a dire del reclamante n.q., l’A.S.D. Libero Sport. non avrebbe preventivamente avvisato il sodalizio USD MONTMARTRE dell’obbligo di versare il premio di compensazione e ne avrebbe chiesto il versamento solo alcuni mesi dopo l’avvenuto trasferimento dell’atleta.

Il medesimo reclamante n.q. sottolineava, poi, l’esistenza di significativi vizi nell’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale, il quale avrebbe invertito l’onere della prova, basando la propria decisione unicamente sulle dichiarazioni dell’A.S.D. Libero Sport. senza tenere conto delle altre emergenze documentali.

Alla luce di quanto sopra, il reclamante n.q. chiedeva quindi l’annullamento della decisione di prime cure, l’accertamento della violazione del principio di buona fede precontrattuale da parte del sodalizio esponente e la conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di procedimento.

All’udienza del 25/11/2025 l’Avv. Astorri, per il reclamante n.q., insisteva nel contenuto tutto del reclamo evidenziando l’applicabilità, nel caso di specie, delle norme generali richiamate nello stesso e sottolineando il mancato esame, da parte del Tribunale Federale, della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, da cui si evincerebbe che la procedura avviata era di prestito e non di cessione. Veniva sentito, altresì, il Presidente De Vita Danilo il quale precisava che il pagamento del saldo era avvenuto prima dell’udienza dinanzi al Tribunale.

Ritiene questa Corte che il reclamo non meriti accoglimento.

Gli addebiti ascritti alla S.S.USD MONTMARTRE. ed al suo Presidente pro tempore risultano provati e non contestati.



Risulta agli atti, per averlo confermato sia il Settore Tesseramento della Fipav sia le società coinvolte, il trasferimento tramite nulla osta (modulo I) dell'atleta M. S., nella stagione 2024/2025, dalla società A.S.D. Libero Sport verso la società S.S.USD MONTMARTRE, effettuato nei termini e con le modalità previste dalle normative federali vigenti.

Risulta anche che, a mezzo Pec del 03.12.2024 e del 17.02.2025, la società A.S.D. Libero Sport sollecitava il sodalizio incolpato a provvedere al pagamento del premio di compensazione nei termini di legge, senza, però, ricevere il relativo importo né riscontro motivato di non doverlo corrispondere.

Il reclamante n.q. ha motivato il suo comportamento solo nel corso del giudizio ammettendo di non aver pagato il premio di compensazione nei termini prescritti perché, a suo dire, la procedura avviata era di prestito e non di cessione e, comunque, per il comportamento scorretto della società l'A.S.D. Libero Sport che non avrebbe avvisato il sodalizio USD MONTMARTRE della necessità di versare il premio di compensazione in suo favore.

Ebbene, alla luce della compiuta istruttoria, emerge evidente l'infondatezza degli assunti difensivi del reclamante n.q.

Quest'ultimo non ha mai dato prova del fatto che si sarebbe dovuto trattare di prestito e non di trasferimento definitivo né di avere dato riscontro, nel senso invocato nelle sue difese, alle pec ricevute dal sodalizio cedente.

In realtà il premio di compensazione è istituito espressamente previsto dall'art. 61 R.A.T., il quale ai commi 1 e 2 prevede che *“In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la FIPAV, solo all'inizio della stagione sportiva 2024/2025 e per una sola volta per ciascun atleta, riconosce, alle Società il diritto di ottenere un contributo finalizzato all'incremento e allo sviluppo dell'attività sportiva pallavolistica, che viene definito Premio di Compensazione, quale riconoscimento del lavoro e degli investimenti svolti in favore degli atleti dalle Società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.*

2. Il Premio verrà corrisposto alla società di ultimo tesseramento che, in assenza di un contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'atleta nella stagione 2023/24, a far data dalla stagione sportiva 2024/25, vedrà lo stesso tesserarsi con altra società, la quale sarà tenuta alla corresponsione del Premio.”

L'obbligo di versamento del premio di compensazione costituisce, dunque, un adempimento regolamentare imposto dalla normativa federale che, come tale, oltre ad essere cogente, è pubblica e conoscibile da ogni società affiliata.



Pertanto, l'onere di informarsi sulla disciplina applicabile al trasferimento dell'atleta gravava sulla società cessionaria, la quale – in virtù del principio per cui “*ignorantia legis non excusat*” – non può oggi invocare, a sua discolpa, la non conoscenza delle norme ordinamentali.

Peraltro, la Federazione ha dato ampio risalto alla normativa in questione pubblicando, a seguito della riforma con cui è stata data attuazione al D. Lgs. 36/2021, le Linee Guida sulla riforma della normativa in tema di tesseramento atleti con relative FAQ esplicative, volte ad illustrare e spiegare al meglio la nuova normativa in tema di premi e a chiarire tutti i punti principali della riforma, accompagnandoli con vari esempi.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto della normativa federale, pubblica e accessibile a chiunque, hanno l'onere di conoscerne e rispettarne i contenuti e sono responsabili della sua mancata o erronea applicazione.

Ne consegue che non sussisteva alcun onere di informazione o di avviso, al riguardo, in capo alla società cedente e ciò neanche alla luce del principio di buona fede sancito dall'art. 1337 c.c..

Quest'ultima norma è infatti posta a tutela dell'affidamento delle parti sulle circostanze negoziali e non anche sulle disposizioni impartite dalla normativa di settore e sugli obblighi dalla stessa previsti, dei quali ultimi ciascun sodalizio è tenuto ad avere contezza.

Conseguentemente alla società cedente non può essere imputata alcuna asserita violazione del principio di buona fede precontrattuale.

Né, a ben vedere, può assumere rilevanza la circostanza – più volte sostenuta dal reclamante n.q. nel corso del procedimento – per la quale lo stesso avrebbe richiesto solo un prestito (modulo L) dell'atleta S.M. e non un trasferimento (modulo I) della stessa.

Come infatti affermato dal DE VITA Danilo in sede di audizione innanzi al Procuratore, ben avrebbe potuto il sodalizio cessionario – interessato al prestito dell'atleta, e non ad un suo trasferimento definitivo – rifiutare il trasferimento e non procedere oltre; circostanza tuttavia mai verificatasi nel caso di specie, laddove – come emerge anche dal verbale di audizione del DE VITA Danilo innanzi al Procuratore – lo stesso avrebbe unicamente contestato “*(...) il metodo con cui è avvenuto il trasferimento, in quanto non è mai stato informato di dover corrispondere un indennizzo per l'atleta in questione*”, e non anche il titolo in base al quale il trasferimento sarebbe avvenuto.

Tutto quanto sopra detto dimostra anche l'infondatezza degli altri motivi di reclamo, considerato che l'onere di dimostrare i propri assunti era a carico del reclamante n.q. e che non sussiste alcun vizio nell'accertamento dei fatti o violazione dei principi di trasparenza e correttezza nelle comunicazioni sportive.



Peraltro va anche detto che, tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello che ci occupa, non risulta in alcun modo provato il tardivo versamento, da parte del sodalizio USD MONTMARTRE, del premio di compensazione, pur avendo affermato – sia il presidente del sodalizio nella pec di precisazione del 30/10/2025 che il difensore nell’atto di reclamo – che lo stesso fosse avvenuto in data 22/10/2025; circostanza che, seppur non avrebbe escluso la responsabilità del reclamante n.q., avrebbe potuto essere valutata ai fini della concreta determinazione della sanzione da irrogare .

Non può infine trovare accoglimento la richiesta della condanna dell’A.S.D. Libero Sport al pagamento delle spese del procedimento.

Ferma restando, infatti, l’insussistenza di qualsivoglia forma di responsabilità in capo a tale sodalizio – al quale, lo si ribadisce, certamente non può essere imputata la non conoscenza della normativa federale da parte della società cessionaria, unica responsabile del mancato adempimento dell’obbligo di cui all’art. 61 R.A.T. – giova in ogni caso sottolineare che l’A.S.D.L.S. non ha mai assunto la qualità di parte nel presente procedimento, essendosi la stessa limitata a presentare un esposto circa l’irregolarità della condotta tenuta dal sodalizio cessionario.

Da tutto quanto sopra discende, ad avviso di questa Corte, la piena responsabilità del reclamante n.q. rispetto alle condotte ascritte e l’adeguatezza delle sanzioni deliberate dal Tribunale Federale.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello conferma la decisione impugnata.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all’Albo 11 Dicembre 2025